

Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI. D.M. 2 maggio 2001.

14 Settembre 2001

Come è noto l'art.45, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.626/94 prevede che, tramite apposito decreto, siano indicati i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.).

Col decreto in oggetto, pubblicato sul supplemento ordinario n. 226 alla G.U. dell'8 settembre 2001, n. 209, i Ministri competenti, sentite le parti sociali, ravvisando l'opportunità di riferirsi alle norme di buona tecnica vigenti per determinare i criteri e l'uso dei DPI, hanno indicato, per una prima serie di DPI, le norme di buona tecnica a cui fare riferimento.

Nel decreto vengono riportate le norme UNI relative ai seguenti DPI :

- alla protezione dell'udito;
- alla protezione delle vie respiratorie;
- alla protezione degli occhi (filtri per saldatura, per radiazioni ultraviolette, per radiazioni infrarosse);
- a indumenti protettivi da agenti chimici.

Resta fermo il principio secondo il quale criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, diversi da quelli riportati nelle norme UNI succitate, sono consentiti purchè garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Con successivi decreti verranno indicati i criteri a cui fare riferimento per individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI.